



REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE  
COMANDO del CORPO FORESTALE  
PALERMO

**Oggetto: Attuazione del D.Lgs. 386/2003 nella Regione Sicilia.**

Con legge reg. 14 aprile 2006 n. 14 la Regione siciliana, all'art. 3 rende applicabile il D.Lgs. 386/2003 nel proprio territorio, mentre **all'art. 13 (Protezione della flora spontanea)** si avvale del Corpo Forestale R.S. per l'espletamento delle funzioni di Organismo ufficiale per il controllo e la certificazione del materiale di propagazione forestale (GURS n. 21 del 21 aprile 2006).

Con D.D.G. n. 14 del 31 gennaio 2007 del Dipartimento Reg. Foreste, recante **“Criteri e modalità tecniche per il controllo della provenienza e la certificazione del materiale forestale di moltiplicazione”** viene disciplinato il settore della produzione vivaistica forestale ai fini della **tutela e salvaguardia della biodiversità** della Sicilia (GURS n. 13 del 23 marzo 2007).

Le ditte vivaistiche e/o di commercializzazione di sementi e talee, dovranno chiedere la relativa licenza **cioè accreditarsi al sistema di controllo e di certificazione presso l'Organismo ufficiale.**

Il primo importante punto della filiera, del controllo e della certificazione dei materiali forestali, è il controllo da parte dei Distaccamenti forestali delle operazioni di raccolta di sementi e talee nei **Siti di biodiversità** individuati dal Corpo forestale e dalla Facoltà di Agraria – Dip. Colture arboree e selvicoltura di Palermo nel corso degli ultimi due anni (decreto n. 425 del 20 maggio 2009, GURS n. 28 del 19 giugno 2009; decreto n. 1053 del 15 dicembre 2009, GURS n. 3 del 22/01/2010). Al termine delle operazioni di raccolta, il comandante del distaccamento forestale rilascerà alla ditta vivaistica accreditata la **bolletta di accompagnamento** che rappresenta il primo livello di certificazione del materiale di propagazione forestale.

Tutti i passaggi in vivaio fino alla produzione di piante, viene annotato nel registro ufficiale di carico-scarico, così pure le partite di vegetali vengono individuate, nelle parcelle del vivaio, con specifici cartellini che individuano il lotto di provenienza.

Prima della commercializzazione di qualsiasi materiale di propagazione, il produttore dovrà richiedere, in bollo, l'emissione dei **certificati principali d'identità** da parte dell'Organismo ufficiale; tali certificati sono obbligatori per far circolare i materiali forestali (tutti di categoria “Identificati alla fonte”) in ambito comunitario.

L'Organismo ufficiale di concerto con gli Ispettorati ripartimentali delle foreste e con i Distaccamenti forestali, attua inoltre l'attività di vigilanza sulle produzioni, applicando, nel caso di violazione degli artt. 4, 5, 6, 8, 10 del D.Lgs. 386/2003, delle specifiche sanzioni amministrative.

Maggiori informazioni si possono avere dal sito  
<http://www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste/foreste>